



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Allegato n.2 al Decreto assessoriale n. 294/DecA/3 del 15 Maggio 2014

Elenco delle Norme e degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09



CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in particolare le disposizioni contenute nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla DGR n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla DGR n.



17/14 del 26.04.2006 e dal successivo DPR n. 35 del 21.03.2008, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a):
 - realizzazione di solchi acquai temporanei per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.
 - nel caso di ricorso alla deroga per elevata acclività o dove non fosse possibile convogliare l'acqua in fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, è previsto, in alternativa ai solchi acquai, realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.



Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a)
 - assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- in relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:



- per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;
- per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio;
- o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:

- per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio;
- per le colture permanenti dal 1 dicembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, anche mediante idonea manutenzione.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.



OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.
3. per le superfici a seminativo dell'ambito di applicazione della norma, la deroga è ammessa nei periodi indicati e in applicazione e osservanza delle "Prescrizioni regionali antincendi", approvate annualmente dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente secondo le disposizioni contenute nel "Piano triennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", redatto ai sensi della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000.

Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

alla bruciatura delle stoppie, prima o contestualmente alla messa in coltura, interventi finalizzati al ripristino della sostanza organica del suolo attraverso:

- coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;
- utilizzo di letame, effluenti zootecnici, stallatico¹.

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

¹ DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" come recepito dalla DGR n. 21/34 del 05.06.2013.



Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede:

- la durata massima della monosuccessione di cereali pari a cinque anni;
- impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”.
Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.



OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine
--

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede:

- l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.



OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione:

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard a livello regionale prevede il rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti a), b), c).

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.



Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici come definite alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., ad esclusione di:

- oliveti (superfici di cui alla lettera d), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.)
- vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.)
- pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- effettuare almeno una volta all'anno, lo sfalcio della copertura vegetale; in alternativa, è ammessa la trinciatura oppure, il pascolamento della superficie interessata, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso;
- nelle aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno;
- per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno;
- é fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. **Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.**
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.



Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione:

- Oliveti (superfici di cui alla lettera d), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.)
- Vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

per gli oliveti:

- la potatura almeno una volta ogni 5 anni;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante con frequenza almeno triennale;
- la spollonatura degli olivi con frequenza almeno triennale.

per i vigneti:

- l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.



Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede:

- il rispetto delle norme attuative del Piano Paesaggistico Regionale vigente (DPRReg del 7 settembre 2006, n. 82 – “Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - DGR n° 36/7 del 5 settembre 2006 e ss.mm.ii.)
- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR, biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e succ. mod., non individuati nell'ambito della rete “Natura 2000” della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianososi (ad es. rovo).



Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e s.m.i..

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prevede:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e s.m.i..

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) previo parere espresso dalla Provincia competente per territorio, in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale n. 475 del 1945 e dalla Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9.



Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione:

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- il carico massimo di bestiame da pascolo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno².

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

² Come già chiarito con nota dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 2058/GAB del 26.11.2013, si evidenzia che il carico di bestiame da pascolo massimo (4 UBA/ha) e minimo (0,2 UBA/ha) deve intendersi riferito a tutte le superfici pascolate e non ai soli pascoli permanenti. Pertanto la "densità di bestiame da pascolo" deve essere calcolata mediante il rapporto tra le UBA aziendali da pascolo e gli ettari di "superficie pascolata", la quale ovviamente comprende oltre ai pascoli permanenti (sui quali si applica lo standard 4.6) anche le altre eventuali superfici aziendali pascolate (foraggiere a ciclo breve ed annuale pascolate, superfici inerbite pascolate, ecc.) per le quali deve essere considerato un "coefficiente di pascolamento" equivalente a quello dei pascoli permanenti.



OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche.

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prevede:

per gli agricoltori che utilizzano acque irrigue distribuite dai Consorzi di bonifica:

- l'utilizzo dell'acqua irrigua secondo le disposizioni del Consorzio di Bonifica di appartenenza;

per gli agricoltori che utilizzano per irrigare acque sotterranee o superficiali :

(Le modalità per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriguo si distingue in 3 modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua sia in base alla portata richiesta)

- autorizzazione con la concessione all'uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee (Concessione all'uso da pozzo Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.1996) nel caso di portate inferiori ai 10 l/s con durata disposta nei regolamenti provinciali e con relativo pagamento del canone di concessione e delle spese di controllo connesse;
- autorizzazione di concessione di derivazione pluriennale rilasciata dal Servizio del Genio Civile Competente per territorio per acque sotterranee per portate superiori a 10 l/s e per acque superficiali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

(fiumi, sorgenti, laghi). La durata massima delle concessioni di derivazione per uso irriguo può essere di 40 anni.

- autorizzazione all'attingimento di acque superficiali rilasciata dalla provincia competente per territorio, con durata pari ad una stagione irrigua e che prevede precisi vincoli in termini di giorni e ore in cui si può irrigare. Rilasciata per piccole portate inferiori ai 10 l/s.



Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

Normativa di riferimento:

- Decreto 7 aprile 2006;
- D.lgs 152/2006 s. m. i.;
- D.M. 16/06/2008 n. 131;
- Decreto 17 luglio 2009;
- D.M. 8/11/2010, n. 260.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:

- il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, costituendo al contempo violazione dell'atto A4 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.


b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono



quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

normativa vigente in materia-di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., a livello regionale vige lo standard sopra descritto, fissato nel citato DM n. 30125/2009.

Con la DGR n. 53/24 del 4 dicembre 2009 "Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE). Caratterizzazione dei Corpi Idrici Superficiali del distretto idrografico della Sardegna. Identificazione dei corpi idrici per le diverse categorie dell'analisi delle pressioni e degli impatti", la Regione Sardegna ha individuato i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Sardegna con la DGR n. 53/24 del 4 dicembre 2009.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM n. 30125/2009;
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM n. 30125/2009.



Standard 5.3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione delle acque sotterranee è previsto il divieto di scarico diretto.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., conformemente a quanto disposto dal MiPAAF con nota n. 2176 del 29 gennaio 2014, il presente standard prevede i seguenti impegni:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - 1 - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - 2 - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - 3 - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del DLgs n. 152/2006) fatto salvo per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche (comma 1 e 4 art. 124 del DLgs n. 152/2006) e le acque reflue a queste assimilate provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura (lettera a comma 7 art. 101 del DLgs n. 152/2006). Come disposto dall'art. 13 comma 3 della Disciplina Regionale degli scarichi DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, le aziende di cui all'art. 101 comma 7 lettera b) del DLgs n. 152/2006 sono comunque soggette ad autorizzazione anche nel caso in cui recapitano i reflui assimilati in rete fognaria.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del DLgs n. 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del DLgs n. 152/2006) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del DLgs n. 152/2006 e art. 13 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue urbane, ivi comprese le acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in rete fognaria, nei corpi idrici superficiali o a riutilizzare il refluo affinato nel rispetto dei vincoli sulle distanze dal più vicino corpo idrico superficiale e dei criteri e dei valori limite di cui all'art. 14 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008.

E' vietato lo scarico di acque reflue industriali sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi destinati al riutilizzo e per gli scarichi per i quali sia accertata, da parte dell'autorità competente, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in fognatura o in corpi idrici superficiali. Resta fermo, comunque, il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs n. 152/2006.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).